



Associazione del Commercio Ambulante e della Microimpresa
G.O.I.A.
Sezione Veneto-FVG

Venezia, 23 aprile 2020

PRESIDENTE REGIONE VENETO LUCA ZAIA

SINDACO COMUNE ANNONE VENETO
Dott. Luvison Victor

CONSIGLIO COMUNALE

epc

MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

OGGETTO: apertura dei mercati come da DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020

Spett.le Sindaco e Consiglio Comunale,

Abbiamo appreso con dispiacere dai nostri associati che nel Comune di Annone Veneto non è concesso lo svolgimento dei mercati settimanali a seguito dell'ordinanza del Sindaco n.02/2020 del 12/03/2020.

Il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 alla lettera z) cita "sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, **i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari**. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

Facendo seguito al confronto con alcune amministrazioni comunali, siamo qui chiederVi di

VIA SPADACENTA, 4 – 30020 – ANNONE VENETO (VE) CODICE FISCALE 92047030017



concedere l'apertura delle attività per il commercio su aree pubbliche del settore alimentare e dei seguenti beni:

- Beni agricoli non alimentari quali fiori, sementi, concimi;
- Beni extralimentari di prima necessità quali prodotti per l'igiene personale, DPI (mascherine, guanti, gel), abbigliamento per bambini e cartoleria.

Occorre infatti ricordare che per espressa interpretazione governativa (esplicita nelle FAQ) la vendita di fiori, sementi e concimi è sempre permessa - anche sui mercati - poiché ai sensi del DPCM del 10/04/2020 all'art. 2 comma 5 *"è sempre consentita la [...] commercializzazione [...] di prodotti agricoli e alimentari"*.

Allo stesso modo sono sempre consentite le attività di commercializzazione di *"farmaci"*, *"dispositivi medico-chirurgici"* e comunque qualsiasi attività funzionale a fronteggiare l'emergenza. In queste vanno incluse le attività che vendono prodotti per l'igiene personale, mascherine, guanti. Del resto l'attività di vendita di dispositivi igienico sanitari e prodotti per l'igiene personale è inclusa nelle attività di commercio al dettaglio consentite.

Sarebbe quindi dovuta la stessa interpretazione data ai beni agricoli non alimentari, del resto parliamo di una percentuale modesta di attività, che non andrebbe a creare problemi organizzativi ai mercati come già sono disposti in questi giorni. Allo stesso modo, andrebbero inclusi anche cartoleria e abbigliamento per bimbi. Ai sensi dell'art. 2 comma 3, del citato DPCM è infatti consentita l'apertura delle attività funzionali alle filiere produttive di cui all'allegato 3, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, tra cui proprio il commercio al dettaglio sopra citato.

Nell'allegato 3 infatti figurano i codici ATECO 20.4 (fabbricazione sapone e prodotti per l'igiene) 32.5 e 32.99.1 (fabbricazione di forniture mediche e protezioni antinfortunistiche, inclusi DPI) 46.69.94 (commercio all'ingrosso di dispositivi antinfortunistici).



Riteniamo che questa sarebbe l'unica interpretazione possibile alla luce del dettato del D.L. 19 del 25 marzo 2020, il quale stabilisce che i DPCM emessi dopo tale data non possono in ogni caso limitare l'attività dei mercati riguardo la vendita di prodotti alimentari, agricoli e di prima necessità (*art. 1 comma 2 lettera aa*).

Si segnala infine che lo stesso decreto - avente forza di legge - stabilisce che le ordinanze regionali non possono quindi introdurre ulteriori restrizioni che vanno ad incidere sulle attività produttive (*art. 3*).

Riteniamo che queste richieste siano conformi a quanto stabilito dal citato Decreto Legge e che vadano nella direzione di ridurre il contagio da COVID 19 in quanto agevolerebbero l'afflusso di cittadini presso luoghi all'aperto¹, potendo essere un contributo ad una ripartenza sicura delle attività economiche e quindi ad una limitazione della spesa pubblica.

Ma accanto a queste motivazioni, vi è anzitutto la necessità di garantire ai cittadini l'accesso ai beni di prima necessità per far fronte all'emergenza, che come tutti sappiamo, continuano ad essere scarsi (guanti, mascherine, soluzioni per l'igiene delle mani ecc..) e che in molti casi sappiamo fermi nei magazzini dei colleghi.

Cordialmente

Gilberto Marcolin

Presidente G.O.I.A. Veneto e FVG

¹Il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità n. 5/2020 fornisce una serie di indicazioni per la corretta gestione degli ambienti indoor (chiusi) in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, dal quale risulta evidente che un ambiente chiuso – supermercati inclusi – dove non sono adottate le opportune precauzioni può concorrere al contagio. Nello stesso



senso lo studio dell'università Aalto di Helsinki sulla propagazione del virus negli ambienti chiusi
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy?fbclid=IwAR0A4andZzYzVHpp-jFs86EKx_159r3x1YiTqsi9X9SgHT7J77CfOt17xs

Le anticipiamo già che la nostra associazione sta elaborando un testo a questo scopo in collaborazione con professionisti del mondo legale e dell'igiene sul lavoro.